



PROVINCIA DI VENEZIA

Il Presidente

Prot. 4913/2013

Venezia, 15 GEN. 2013

AVVISO PUBBLICO

Il Presidente

ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18-8-2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ("Competenze del sindaco e del presidente della provincia") e dell'articolo 18 dello statuto della Provincia ("Competenze del Presidente della Provincia"),

rende noto

di dover provvedere alla designazione di un membro del "Collegio di controllo" del "Centro di servizio per il volontariato della provincia di Venezia", avente sede a Mestre-Venezia in via L. A. Muratori 3.

Si precisa che il "Centro di servizio per il volontariato della provincia di Venezia":

1. è uno dei 7 "Centri di servizio per il volontariato" istituiti nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 30-8-1993 n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato";
2. ha lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato e, a tal fine, eroga prestazioni, principalmente sotto forma di servizi, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale previsto con la medesima legge regionale 30-8-1993 n. 40; tuttavia, la sua azione, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11-8-1991 n. 266 "Legge-quadro sul volontariato", è rivolta anche a tutto il mondo del volontariato che opera per l'affermazione della solidarietà;
3. svolge i seguenti compiti:
 - i. appronta strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
 - ii. offre consulenza ed assistenza qualificata, in particolare per quanto riguarda il settore fiscale, la compilazione e la stesura dei bilanci, nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
 - iii. assume iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
 - iv. offre informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, nonché sulla normativa e sulle circolari applicative in materia;
 - v. fornisce direttamente o indirettamente alle organizzazioni di volontariato servizi e prestazioni contenuti in specifici progetti, organicamente formulati, promossi dalle medesime organizzazioni ed approvati dal "Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato", in sede di riparto delle somme di cui alla lettera e) del comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Ministero del tesoro 8-10-1997 "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni".

Rispetto alla designazione di un membro del "Collegio di controllo", si evidenzia che esso dura in carica 3 anni ed è composto da 3 membri, così individuati:

- 1 membro nominato dal “Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato”, previsto ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministero del tesoro 8-10-1997 “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni”;
- 1 membro nominato dall’assemblea provinciale dei presidenti delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale previsto dalla succitata legge regionale 30-8-1993 n. 40;
- 1 membro nominato dalla provincia competente per territorio.

Il “Collegio di controllo” elegge il presidente al proprio interno e svolge la funzione di vigilanza sull’attività amministrativo-contabile del “Centro di servizio per il volontariato”, con possibilità di accesso alla relativa documentazione ed obbligo di riferire annualmente al succitato “Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato”.

Il membro del “Collegio di controllo” designato dalla Provincia deve inviare al Presidente della Provincia di Venezia, con frequenza annuale o quando ne sia altrimenti richiesto, una relazione sull’attività svolta.

L’incarico di membro del “Collegio di controllo” non è remunerato.

A. Requisiti per concorrere alla designazione

1. Adeguata professionalità di contenuto amministrativo-contabile.
2. Non aver ricoperto per 2 volte consecutive l’incarico di membro del “Collegio di controllo” del “Centro di servizio per il volontariato”.
3. Non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al III grado, rispettivamente del presidente, degli assessori e dei consiglieri della Provincia di Venezia.
4. Non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica espressamente previste dalla legge.
5. Non aver riportato condanna definitiva per:
 - i. il delitto previsto all’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 dello stesso decreto, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad 1 anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - ii. i delitti previsti agli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
 - iii. 1 o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera ii);
 - iv. delitto non colposo con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a 2 anni di reclusione;
 - v. appartenenza ad un’associazione criminale di tipo mafioso, anche straniera.

I requisiti sono fissati ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto della Provincia di Venezia, della deliberazione n. 60 del 14.07.2009 del Consiglio Provinciale e della deliberazione n. 27 del 30.11.2005 del “Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato”.

B. Modalità e termini di presentazione della domanda

L'interessato dovrà far pervenire la sua candidatura entro le ore 12.00 del giorno 18.02.2012, usando il modulo allegato e:

- i. depositandolo presso il servizio Protocollo, che si trova presso la sede della Provincia di Venezia ubicata in via Forte Marghera 191 a Mestre-Venezia, oppure
- ii. inviandolo all'indirizzo protocollo.provincia.veneziam@pecveneto.it, ma solo per chi è in possesso di una casella di posta elettronica certificata.

C. Avvertenze

La designazione verrà revocata qualora, nel corso dello svolgimento del mandato, emergerà una causa di ineleggibilità.

In caso di rilevazione di una causa di incompatibilità, verranno assegnati 20 giorni di tempo per provvedere alla rimozione dell'incompatibilità, trascorsi infruttuosamente i quali il nominato decadrà automaticamente.

Il designato dovrà accettare la nomina entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, decorso inutilmente il quale cesserà dall'incarico.

Il Presidente

Dott.ssa Francesca Zaccariotto



A handwritten signature in black ink, which appears to read "Francesca Zaccariotto", is written over the official seal.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del d.lgs 30-6-2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa di quanto segue:

- a. finalità del trattamento: i dati personali saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per l'espletamento della procedura volta alla designazione di 1 componente dell'organo di controllo del "Centro di servizio per il volontariato della provincia di Venezia";
- b. modalità del trattamento: il trattamento verrà realizzato con l'ausilio di strumenti manuali o informatici; i dati forniti saranno conservati su supporti magnetici o cartacei, sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- c. conferimento dei dati: è facoltà dell'interessato partecipare alla procedura, pertanto i dati personali conferiti sono facoltativi;
- d. rifiuto di conferire i dati personali: il rifiuto di conferire i dati personali può comportare l'esclusione dalla procedura per impossibilità di valutare i requisiti dell'interessato;
- e. comunicazione dei dati: i dati personali forniti dall'interessato potranno essere comunicati agli organi amministrativi ed ai dipendenti competenti ad espletare la procedura di cui in avviso;
- f. diffusione dei dati e trasferimento all'estero: ai sensi della deliberazione di Consiglio Provinciale numero 60 del 14.07.2009, i dati personali forniti verranno resi pubblici;
- g. titolare e responsabile del trattamento: titolare per il trattamento dei dati è la Provincia di Venezia, con sede in Ca' Corner 2662, 30124 Venezia; il responsabile per il trattamento è la dott.ssa Gloria Vidali, nella sua qualità di dirigente dei Servizi sociali;
- h. diritti dell'interessato: l'art. 7 del d.lgs. 196/2003, conferisce all'interessato il diritto:
 - di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali;
 - di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità di trattamento;
 - di ottenere l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati, del responsabile e del suo rappresentante ex art. 5, comma 2, D.lgs 196/2003;
 - di ottenere l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante, di responsabile o di incaricati;
 - di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui ai due paragrafi che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I dati forniti potranno essere verificati, a richiesta, presso la Provincia di Venezia e potranno essere aggiornati o rettificati a mezzo invio di lettera o fax, ed anche a mezzo e-mail da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: lucio.mantovan@provincia.venezia.it.

Con gli stessi mezzi potrà essere chiesta la cancellazione dei dati personali forniti.

Nel caso venga richiesta alla Provincia di Venezia la cancellazione dei dati personali forniti, l'Amministrazione Provinciale provvederà, senza ritardo, alla stessa e senza ulteriori avvisi o comunicazioni. Tale cancellazione, nel caso in cui i dati cancellati siano necessari per la valutazione dell'interessato nell'ambito della procedura, potrà comportare l'esclusione dell'interessato.